

DIRETTIVA 2011/88/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽³⁾, riguarda le emissioni allo scarico e i limiti per le emissioni degli inquinanti atmosferici dei motori installati su macchine mobili non stradali e contribuisce alla protezione della salute dell'uomo e alla tutela dell'ambiente. La direttiva 97/68/CE prevedeva che i valori limite di emissione applicabili all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea a norma della fase III A fossero sostituiti dai valori limite più severi della fase III B. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 per quanto concerne l'omologazione di detti motori e dal 1° gennaio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato degli stessi.

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 134.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

- (2) La Commissione sta preparando la revisione della direttiva 97/68/CE in linea con i requisiti dell'articolo 2 della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE ⁽⁴⁾. Onde garantire che la direttiva rivista sia conforme alle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e alla luce dell'esperienza, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili, la Commissione, nel quadro della prossima revisione della direttiva 97/68/CE e previa valutazione dell'impatto ambientale, dovrebbe considerare la possibilità di:

- istituire una nuova fase per le emissioni — fase V — che dovrebbe basarsi, fatta salva la fattibilità tecnica, sui requisiti delle norme euro VI per i veicoli pesanti,
- introdurre nuove prescrizioni per la riduzione del particolato, vale a dire un numero limite di particelle che si applichi a tutte le categorie di motori ad accensione spontanea, qualora tecnicamente fattibile, in modo da garantire una riduzione efficace delle particelle ultrafini,
- definire un approccio globale per promuovere disposizioni volte a ridurre le emissioni e l'installazione dei dispositivi di post-trattamento sul parco esistente di macchine mobili non stradali, sulla base delle discussioni attualmente in corso sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relative ai requisiti armonizzati per i dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni; tale approccio dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri per migliorare la qualità dell'aria e promuovere la tutela dei lavoratori,
- stabilire un metodo per la verifica periodica delle macchine mobili e dei veicoli non stradali, in particolare al fine di accertare se le loro prestazioni in materia di emissioni siano conformi ai valori indicati al momento dell'immatricolazione,

⁽⁴⁾ GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

